

COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provincia di Mantova

N°

App.

Dal 12/18.12.98

MUNICIPIO di CASTEL D'ARIO

Si certifica che copia del presente
è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 12.01.00 al 22.01.00 per la durata di giorni 15

N. 23 *Raf*



[Signature]

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE**

N°

MUNICIPIO di CASTEL D'ARIO

Si certifica che copia del presente *Regolamento*
è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 22/12/99 al 06/01/00 per la durata di giorni 15

N. 765 *Raf*



[Signature]

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

 (0376) 661215  (0376) 661036  (0376) 661173

CAPO I **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Castel d'Ario, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)



(0376) 661215



(0376) 661036



(0376) 661173

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 3

Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con invito a comparire indirizzato a tutti i coobbligati nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)



(0376) 661215



(0376) 661036



(0376) 661173

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune, nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 2.

Art. 6

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione d'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 7

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 661215 📠 (0376) 661036 📠 (0376) 661173

responsabile del servizio o del procedimento.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato. Dopo la sottoscrizione al contribuente viene rilasciata copia fotostatica dell'atto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
4. In caso di omesso versamento si provvederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 68 del D.P.R. 43/88, con esclusione dei benefici previsti dall'art. 11;
5. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
6. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

☎ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 661215 📠 (0376) 661036 📠 (0376) 661173

adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno, da far pervenire entro il termine di cui al comma 2.

CAPO III

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 10

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione o dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
3. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)



(0376) 661215



(0376) 661036



(0376) 661173

4. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
5. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come l'acquiescenza non espressa del contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
6. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle sanzioni è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
7. Sono escluse dall'anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 5 comma 2, formulati dal Comune.

CAPO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12 **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
3. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

 Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

 (0376) 661215  (0376) 661036  (0376) 661173

<u>CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	1
Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	1
Art. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	1
<u>CAPO II PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE</u> ...	2
Art. 3 Competenza	2
Art. 4 Attivazione del procedimento per la definizione	2
Art. 5 Procedimento di iniziativa dell'ufficio	2
Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	3
Art. 7 Effetti dell'invito a comparire	3
Art. 8 Atto di accertamento con adesione	4
Art. 9 Perfezionamento della definizione	4
<u>CAPO III SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE</u>	5
Art. 10 Effetti della definizione.....	5
Art. 11 Riduzione della sanzione.....	5
<u>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</u>	6
Art. 12 Decorrenza e validità	6

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205



Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)



(0376) 660140



(0376) 661036



(0376) 661173

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

☒ che il presente Regolamento è stato approvato dal/dalla Consiglio Comunale / ~~Giunta Comunale~~,
con deliberazione n. 127 in data 18.XII.1999;

☐ che quest'ultima deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi del 2° comma,
art. 47, L.n. 142/90;

☒ che quest'ultima deliberazione, esaminata dall'Organo Regionale di Controllo, è divenuta
esecutiva in data 28.XII.1999

☐ che quest'ultima deliberazione, esaminata dall'Organo Regionale di Controllo, è divenuta
esecutiva in data e dichiarata non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17,
comma 33, L.n. 127/1997;

☐ che ~~il testo~~ / il nuovo testo modificato e coordinato del Regolamento è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22.XII.99 al
06.01.2000, senza opposizioni, e dal 12.1.2000 al 27.01.2000, in ottemperanza
all'art. 83, 6° comma, dello Statuto Comunale, ed è pertanto entrato in vigore in data 28.01.2000

Li, 03.02.2000



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....